



DOCUMENTO INFORMATIVO PER LA RETE COMMERCIALE

COLPA MEDICA: situazione successiva alla Sentenza Corte di Cassazione – Sez. Unite num. 8770/2018 del 21/12/2017

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno emesso il 21/12/2017 un'importante [sentenza \(num.8770/2018\)](#), depositata il 22/02/2018, con la quale hanno chiarito **quando oggi il personale medico-sanitario può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa per la morte o le lesioni personali derivate al paziente dalla sottoposizione a un'attività sanitaria e quale ruolo giocano in tale contesto le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.**

RESPONSABILITÀ CIVILE

A seguito della legge Gelli (L.8 marzo 2017 n. 24), la responsabilità civile del medico ha sempre natura extracontrattuale, salvo il caso in cui il sanitario abbia stipulato un autonomo contratto con il paziente. Il diritto del paziente o dei suoi eredi ad ottenere il risarcimento dei danni si prescrive in 5 anni. Onere della prova: il paziente deve dimostrare la colpa del medico.

È invece di natura contrattuale la responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) nei confronti dei pazienti. Il diritto del paziente o dei suoi eredi ad ottenere il risarcimento dei danni si prescrive in 10 anni. Onere della prova: la struttura sanitaria deve provare di non avere alcuna responsabilità per i danni lamentati dal paziente.

RESPONSABILITÀ PENALE

Con la riforma Gelli è stato introdotto nel codice penale l'art. 590-sexies: "*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*"

Se l'evento morte/lesioni personali si è verificato a causa di imperizia, il medico **NON** è penalmente responsabile QUALORA abbia agito nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida (come definite e pubblicate ai sensi di legge) o, in loro mancanza, nel rispetto delle buone pratiche clinico-assistenziali, purché le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Problemi:

In caso di rispetto delle linee guida o delle buone prassi, il medico è automaticamente esonerato da responsabilità? Cosa accade se il medico, pur avendo correttamente scelto le linee guida da applicare nel caso concreto, commette un errore nella loro effettiva attuazione?

Qui è intervenuta la sentenza numero 8770/2018 che ha chiarito quanto segue:



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 – Palazzo Villa – 10123 Torino

Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com

Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Numero R.E.A. Torino 115282

Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984

Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994 - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013

su Reg. IVASS n. 35/2010: in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con password





L'articolo 590-sexies del codice penale continua in realtà a prevedere la nozione di colpa lieve, nonostante non sia nominata esplicitamente.

In sostanza, è stato chiaramente affermato: **l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica SE:**

a) l'evento si è verificato per **colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza** (quindi, **NO** imperizia);

b) l'evento si è verificato per **colpa (anche "lieve") da imperizia** quando il caso concreto **non** è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali (*quindi, situazione parificata a negligenza e imperizia*);

c) l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da **imperizia nell'individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto**;

d) l'evento si è verificato per **colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate**, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.

Quindi, in sostanza la colpa lieve in sede penale rimane.

Importante: le **linee guida** non rappresentano uno "scudo" contro ogni ipotesi di responsabilità, essendo la loro efficacia comunque dipendenti dalla dimostrata "adeguatezza" alle specificità del caso concreto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
Ufficio Tecnico



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 – Palazzo Villa – 10123 Torino

Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com

Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Numero R.E.A. Torino 115282

Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008 - Capitale Sociale € 6.000.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984

Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994 - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE provv. IVASS n. 7 del 16/7/2013

su Reg. IVASS n. 35/2010: in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Riservata con password

